



Deposito temporaneo rifiuti

Vademecum illustrato

2025

Indice

1.	Definizione Deposito temporaneo	3
2.	Limite temporale e volumetrico	5
3.	Categorie omogenee di rifiuti	7
3.1	Classificazione dei rifiuti.....	8
3.2	Attribuzione dei Codice CER	12
4.	Divieto miscelazione	15
5.	Norme tecniche per la costituzione	16
5.1	Caratteristiche recipienti	17
5.2	Bacini di contenimento	20
6.	Etichette	22
7.	Organizzazione aree di deposito temporaneo	26
8.	Gestione dei rifiuti in mare e in acque interne.....	29
9.	Rifiuti pericolosi: dal deposito temporaneo al Trasporto in ADR	33
10.	Figure e compiti normati nell'ADR di possibile interesse rifiuti.....	35
11.	Interpelli ambientali	37
	Fonti.....	44

ID 5909 | Update 08.12.2025

Update Rev. 9.0 dell'08 dicembre 2025**- Legge 2 dicembre 2025 n. 182**

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

(GU n.281 del 03.12.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025**- ADR 2025****1. Definizione Deposito temporaneo****Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006**

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 - bis.

Art. 185 -bis Deposito temporaneo prima della raccoltaNuovo articolo di cui al [Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116](#)In verde modifiche di cui alla [Legge 2 dicembre 2025 n. 182](#)

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita, **nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori;**

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;




Fig. 1 - Condizioni Deposito temporaneo di rifiuti

2. Limite temporale e volumetrico

Il deposito temporaneo ha un limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento (il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare.

Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.

Il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:

- 1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;
- 2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno.



Fig. 2 - Limite temporale e volumetrico

Il superamento delle condizioni sopra indicate configura un deposito incontrollato di rifiuti o uno stoccaggio, soggetto ad autorizzazione.

RP m ³	RNP m ³	Volume complessivo m ³	Conformità
0	< 30 mc	< 30	Conforme
< 10 mc	0	< 10	Conforme
< 10 mc	< 20 mc	< 30	Conforme
0	> 30 mc	> 30	Non conforme
> 10 mc	0	> 10	Non conforme
> 10 mc	> 20 mc	> 30	Non conforme
> 10 mc	< 20 mc	> 10 RP	Non conforme

Tab. 1 - Conformità deposito in relazione al limite volumetrico

3. Categorie omogenee di rifiuti

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.




Fig. 3 - Modalità effettuazione deposito temporaneo di rifiuti

Deposito temporaneo effettuato in maniera corretta:

- Rifiuti separati per codice CER
- Ogni rifiuto provvisto di etichettatura riportante le caratteristiche del rifiuto, il quantitativo e il codice CER
- Rifiuti liquidi: Bacini di contenimento



Fig. 4 - Deposito temporaneo corretto




Fig. 5 - Classificazione Rifiuto

3.2 Attribuzione dei Codice CER

Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I del T.U. (D.Lgs. 152/06), recante l'elenco delle sostanze pericolose.

Allegato D – Elenco dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti.

Definizioni.

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo»

Valutazione e classificazione.

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

5.1 Caratteristiche recipienti

Contenitori omologati ADR

Prevedere eventuali contenitori/imballaggi omologati ADR se il trasporto di rifiuti sarà assoggettato a trasporto in colli di merci pericolose ADR, già eventualmente ascrivibile da analisi e SDS. (vedi anche cap. 9).



Omologazione ONU

Un imballaggio omologato ADR riporta una dicitura tipo:



che identifica un imballaggio conforme al trasporto di determinate sostanze ADR.
(approfondimenti su "[Vademecum imballaggi ADR](#)").

Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.



Containitore IBC/GIR (contenitori ADR)



Containitori rifiuti sanitari



Big bag



Contenitori cassoni per accumulatori



Fusti con coperchio



Contenitori olio usato



Taniche

Fig. 6 - Esempi recipienti per rifiuti

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. *Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1.4*

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.



Fig. 7 - Trasporto big bag

Stoccaggio in cumuli

Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1.3

Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili in discariche di cui al punto 4.2.3.2, i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

5.2 Bacini di contenimento



Fig. 10 - Esempi di bacini di contenimento (rifiuti liquidi)

Rifiuti pericolosi

Normativa di riferimento

Decreto 12.06.2002 n. 161 - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate

Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antirabocciamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiali dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.

I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento

6. Etichette

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con **etichette o targhe**, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 punto 4.1.3

Art. 185 -bis comma 2 lett. d)

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Etichette Rifiuti pericolosi (CLP)

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006:

Ogni contenitore deve essere provvisto di etichettatura e si ritiene che nell'etichetta di un rifiuto sia necessario riportare:

1.		"R" Esclusivamente per i rifiuti pericolosi etichetta o un marchio inamovibile avente le misure di 15X15 cm a fondo giallo recante la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm.
2.	CODICE CER	XX YY ZZ
3.	Caratteristiche di pericolo	<p>HPXX</p> <p>HP 1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;</p> <p>HP 2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;</p> <p>HP 3" Infiammabile":</p> <ul style="list-style-type: none"> – rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; – rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; – rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; – rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; – rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; – altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. <p>HP 4 "Irritante": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;</p> <p>HP 5 "Nocivo": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;</p> <p>HP 6 "Tossico": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;</p>

Con la [Circolare MATTM Prot.n.1912/ALBO/PRES](#) del 2 ottobre 2007 sono stabilite le dimensioni della targa "R" per i colli e veicoli:




Fig. 13 - Dimensioni "Targa R" sui Colli




Fig. 14 - Dimensioni "Targa R" sui Veicoli

Etichetta Rifiuti non pericolosi

Rifiuto:	
Codice CER:	

Esempio Etichetta Rifiuti non pericolosi Cartucce toner esauste

Rifiuto:	CARTUCCE TONER ESASUTE
Codice CER:	08.03.18

7. Organizzazione aree di deposito temporaneo

Lo stoccaggio dei rifiuti, in generale dovrà essere effettuato su platea in cemento o altro materiale impermeabile, tale da evitare percolamenti prodotti e acque di dilavamento infiltrabili nel terreno verso falde acquifere, eventualmente predisporre pozzetti di raccolta acque piovane e di dilavamento **che non devono confluire alla rete fognaria**.



Fig. 15 - Area Deposito temporaneo

Se il deposito è realizzato all'esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con **idonee tettoie** o porre gli stessi in arre coperte al fine di evitare:

- l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi);
- percolamenti prodotti e acque di dilavamento nel terreno;
- accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento se presenti.

In ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento.

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza **antispandimento**, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali sversamenti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire, dovrà essere smaltito anch'esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale.



Fig. 18 - Kit antispandimento

Le aree adibite a deposito temporaneo, mediante **opportuna cartellonistica**; tali aree dovranno inoltre essere opportunamente delimitate, accessibile solo alle persone autorizzate e protetta in modo opportuno onde evitare la contaminazione dell'ambiente circostante.



Fig. 19 - Cartellonistica

I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici.

Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario e devono essere rispettate le specifiche prescrizioni della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Se sono presenti rifiuti infiammabili, la zona dovrà essere dotata di mezzi antincendio regolarmente manutenuti.



Fig. 20 - Mezzi antincendio

8. Gestione dei rifiuti in mare e in acque interne

Pubblicata nella GU n.134 del 10.06.2022 la [Legge 17 maggio 2022 n. 60](#). Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), avente l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

(Art. 2 [Legge 17 maggio 2022 n. 60](#))

I rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi (ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della [direttiva \(UE\) 2019/883](#) e sono conferiti separatamente all'impianto portuale di raccolta.

Articolo 2, primo comma, punto 3), della [direttiva \(UE\) 2019/883](#)

3) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;

Per tali attività non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197](#).

Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

[Legge 17 maggio 2022 n. 60](#)

Art. 2. (Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della [direttiva \(UE\) 2019/883](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197](#). Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai

Figura 21 - Art. 2 [Legge 17 maggio 2022 n. 60](#)

che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

2) [Circolare Mite n. 51657 del 14/05/2021](#) - "decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative chiarimenti".

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 142922 del 31 luglio 2024 e fornito con nota prot. n. 183005 del 9 ottobre 2024 e alla luce dell'istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 185-bis del [D.lgs. n. 152 del 2006](#), il legislatore ha individuato nel dettaglio quali siano le condizioni da rispettare affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel luogo dove i rifiuti sono prodotti, intendendo l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un'unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all'assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il [D.lgs. n. 116 del 2020](#), il legislatore ha introdotto una apposita disposizione al comma 19 dell'articolo 193 del [d.lgs. n. 152 del 2006](#), che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di loro effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l'attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione.

La disciplina sopra esposta ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti.

Dalla lettura dell'articolo 193, comma 19, emerge chiaramente che la menzionata fictio iuris relativa al luogo di produzione dei rifiuti è riferita a molteplici attività nei seguenti ambiti:

- a) rifiuti derivanti da attività di manutenzione, cioè quelli inerenti alle operazioni necessarie a conservare l'efficienza e la funzionalità di impianti e attrezzature;
- b) piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione di limitata entità;
- c) attività di cui alla [legge 25 gennaio 1994, n. 82](#), cioè attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Il legislatore ha quindi previsto, nell'ambito dello svolgimento delle sopra richiamate attività, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalla loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro corretto recupero o smaltimento.

Tale opportunità è comunque ammessa solo nel caso di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame. Sul punto si richiama quanto già indicato da questo Ministero con la [circolare n. 51657 del 14 maggio 2021](#): "Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva

o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D'altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie".

In considerazione di quanto sopra riportato è possibile osservare che mentre l'articolo 185-bis del [D.lgs. n. 152 del 2006](#) dispone le condizioni generali per l'allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all'articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell'operatore che ha svolto l'attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

In merito alla possibilità di includere determinate attività nell'ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l'effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla [legge 25 gennaio 1994, n. 82](#) possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-septies del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonti

- [D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale](#) (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
- [Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2015 n. 11492](#)
- [Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984](#)
- [Decreto 12.06.2002 n. 161](#) - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (GU n. 177 del 30 luglio 2002)
- [Decreto 5 aprile 2006, n. 186](#) - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (GU n. 115 del 19 maggio 2006)
- [Regolamento \(CE\) N. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353/1 31.12.2008)
- [Circolare MATTM Prot.n.1912/ALBO/PRES](#) del 2 ottobre 2007
- [ADR 2025](#)

Collegati[TUA | Testo Unico Ambiente](#)[Vademecum Gestione rifiuti in azienda](#)[Bacini di contenimento: Normativa e dimensionamento](#)[Responsabile Tecnico Rifiuti](#)[ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"](#)[Gestione Rifiuti ospedalieri a rischio infettivo](#)**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto
9.0	08.12.2025	- Legge 2 dicembre 2025 n. 182 - ADR 2025
8.0	23.10.2024	Aggiunto al cap. 11 "InterPELLI ambientali": InterPello ambientale 22.10.2024 - Deposito temporaneo rifiuti attività artigianali
7.0	23.07.2024	Aggiunto al cap. 11 "InterPELLI ambientali": - InterPello ambientale 18.07.2024 - Rifiuti da impianti TM o TMB
6.0	14.02.2024	Aggiunto al cap. 11 "InterPELLI ambientali": - InterPello ambientale 13.02.2024 - Deposito temporaneo sfalci e potature
5.0	10.02.2023	- Aggiunto: cap. 11 "InterPELLI ambientali" inserito: InterPello ambientale 07.02.2023 / Deposito temporaneo prima della raccolta rifiuti tessili. - ADR 2023
4.0	21.06.2022	Legge 17 maggio 2022 n. 60 ADR 2021
3.0	14.09.2020	Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116
2.0	21.07.2020	- Legge 17 luglio 2020 n. 77. Abrogazione dell'articolo 113 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.
1.0	02.05.2020	- Modificato par. 2 "Limite temporale e volumetrico": Art. 113 -bis decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito in legge dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). - Aggiornati riferimenti ADR 2019.
0.0	05.04.2020	---



Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 9.0 2025

©Copia autorizzata abbonati

ID 5909 | 08.12.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/5909>

[Policy](#)